

SCHEMA DI ACCORDO DI CO-PROGETTAZIONE

TRA L'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA (COMUNE DI VIGEVANO CAPOFILA) E _____ PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI DI HOUSING FIRST A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA CIG _____

Premesso:

- che nei confronti delle persone adulte in situazione di grave emarginazione, senza dimora, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, l'Ambito Distrettuale della Lomellina – capofila Comune di Vigevano – opera al fine di garantire soluzioni abitative stabili e autonome accompagnate da percorsi personalizzati di inclusione sociale, in coerenza con i principi del modello Housing First quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS);
- che, con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione – Piano di Zona – Coordinamento e Gestione Alloggi ERP del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati, per la sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare con l'Ambito, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, interventi di Housing First a favore di persone in condizione di grave emarginazione adulta e senza dimora per il periodo di 24 mesi;
- che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente a far tempo dal _____;
- che, entro il termine fissato del _____, risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di _____;
- che, con la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- che, nella seduta del _____, giusto verbale agli atti d'ufficio prot. n. ____ del _____, la commissione, effettuata la disamina delle proposte progettuali pervenute, ha attribuito alle stesse il punteggio di _____;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ si è preso atto dell'esito dei lavori della Commissione;

Richiamati:

- l'art. 118, 4° comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- l’articolo 1 comma 1, l’art. 3, l’art. 4 comma 1, l’art. 5 comma 1 e l’art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- il D.Lgs. n. 147/2017 e la disciplina attuativa in materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), che qualificano l’Housing First quale LEPS del sistema nazionale di contrasto alla povertà estrema;
- il D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
- l’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e il comma 3 del medesimo articolo;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017”;
- le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia (Conferenza Unificata, 5 novembre 2015);
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, può apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema del presente accordo,

L’anno duemilaventisei (2026), il giorno ____ (____) del mese di _____, in Vigevano, in una sala della sede municipale – Corso Vittorio Emanuele II 25,

TRA

il Comune di Vigevano, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina (C.F. N. 85001870188; P.IVA 00437580186), con sede in Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II 25, rappresentato da Garofalo Paola, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali Educativi e Giovanili del Comune di Vigevano e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

E

il _____, con sede in _____, Via _____, C.F./P. IVA _____, iscritto al RUNTS al n. _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,

si conviene e si stipula quanto segue

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’accordo di co-progettazione
- Art. 2 – Finalità e destinatari del progetto
- Art. 3 – Durata dell’accordo di co-progettazione
- Art. 4 – Gestione delle attività. Organizzazione del soggetto co-progettante
- Art. 5 – Obblighi e responsabilità delle Parti. Impegni generali di cooperazione
- Art. 6 – Obblighi dell’Ambito Distrettuale della Lomellina (Comune di Vigevano capofila)
- Art. 7 – Compiti e obblighi del soggetto attuatore
- Art. 8 – Tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio. Riapertura della co-progettazione
- Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 10 – Clausole di tracciabilità
- Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Art. 12 – Comunicazioni
- Art. 13 – Definizione delle controversie
- Art. 14 – Risoluzione. Recesso
- Art. 15 – Spese contrattuali

Art. 1 – Oggetto dell’accordo di co-progettazione

Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione dei rapporti tra le Parti finalizzati alla co-progettazione e gestione di interventi di Housing First a favore di persone in condizione di grave emarginazione adulta e senza dimora nel territorio dell’Ambito Distrettuale della Lomellina, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipulazione.

Le attività oggetto dell’accordo sono descritte nei seguenti elaborati progettuali definiti durante i tavoli di co-progettazione, che si allegano al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale:

.....
.....

Art. 2 – Finalità e destinatari del progetto

Le Parti concordano che obiettivo strategico primario è la realizzazione, nel territorio dell’Ambito Distrettuale della Lomellina, di un programma strutturato di Housing First coerente con i requisiti dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e con le Linee di indirizzo nazionali per il contrasto alla grave emarginazione adulta.

I destinatari del progetto sono persone adulte in condizione di grave emarginazione adulta, senza dimora o a rischio di perdita dell’alloggio, segnalate dai servizi sociali del Comune di Vigevano e dei Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina. Il progetto si rivolge in particolare a:

- persone senza fissa dimora con storie di emarginazione protratta;

- persone in condizione di povertà estrema con problematiche complesse (dipendenze, salute mentale, fragilità fisica);
- persone in condizione di temporanea difficoltà abitativa derivante da sfratto, perdita del lavoro, uscita da strutture di detenzione o trattamento;
- nuclei familiari monoparentali in condizione di grave marginalità abitativa;
- persone soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali è richiesta una soluzione abitativa strutturata.

Gli obiettivi generali perseguiti sono:

- garantire l'accesso immediato e non condizionato a soluzioni abitative autonome (Housing First – LEPS), superando i modelli a scaletta che subordinano l'alloggio al raggiungimento di requisiti comportamentali;
- sviluppare progetti personalizzati per ciascun beneficiario, elaborati con il suo coinvolgimento attivo e orientati al recupero dell'autonomia e all'inclusione sociale duratura;
- rafforzare la rete pubblico-privata nell'Ambito, consolidando il sistema di intervento per la grave emarginazione adulta;
- garantire il supporto continuativo di équipe multidisciplinari e il raccordo sistematico con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del territorio;
- misurare e rendicontare gli esiti degli interventi attraverso indicatori specifici (tasso di mantenimento dell'alloggio a 6 e 12 mesi, riduzione uso servizi emergenziali, miglioramento condizioni di vita).

Art. 3 – Durata dell'accordo di co-progettazione

Il presente Accordo decorre dalla data di stipulazione e ha durata di ____ (____) mesi. La scadenza è fissata al _____ (da compilare alla sottoscrizione).

Il soggetto co-progettante è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi.

Art. 4 – Gestione delle attività. Organizzazione del soggetto co-progettante

Le attività e azioni dirette a raggiungere le finalità e gli obiettivi del progetto sono definite nella documentazione progettuale allegata al presente Accordo.

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività progettuali entro, al più tardi, 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo, garantendo in particolare la disponibilità degli alloggi autonomi destinati ai beneficiari del programma Housing First.

Il soggetto attuatore si impegna a disporre di idoneo personale dipendente e volontario, con le qualifiche professionali indicate nella proposta progettuale, in misura tale da garantire il regolare svolgimento

delle attività e il rispetto dei requisiti LEPS, in coerenza con quanto previsto nel progetto allegato. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro di riferimento per il ramo di attività e ad ogni altra disposizione di legge vigente. Lo stesso soggetto provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune di Vigevano. È altresì responsabile dell'operato del proprio personale. Il Comune di Vigevano rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il soggetto attuatore e i suoi dipendenti e volontari, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune stesso.

Il soggetto attuatore risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari delle attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente Accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità delle Parti. Impegni generali di cooperazione

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti reciprocamente si dovranno adoperare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, efficienza ed economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, autonomia e sussidiarietà.

Art. 6 – Obblighi dell'Ambito Distrettuale della Lomellina (Comune di Vigevano capofila)

L'Ambito Distrettuale della Lomellina – Comune di Vigevano capofila – si impegna a mettere a disposizione:

a) Risorse finanziarie in misura pari a quanto indicato nel piano economico-finanziario allegato al presente Accordo, quale contributo espressamente destinato all'Ente del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione. Detto rimborso spese assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del soggetto attuatore per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il rimborso, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm. ed ii., sarà erogato solo a titolo di copertura dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto attuatore. L'importo indicato nel piano economico-finanziario costituisce il massimo importo erogabile.

Il contributo è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Vigevano e con quote della Quota Povertà Estrema del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (c.d. Fondo Povertà) messe a disposizione dall’Ambito Distrettuale della Lomellina, nonché con eventuali ulteriori risorse da bandi regionali, nazionali o europei attivabili nel periodo di riferimento.

Il soggetto co-progettante si impegna a predisporre il rendiconto delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per l’impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà delle relative annualità e dalla normativa contabile nazionale. La rendicontazione prevede l’invio, con cadenza semestrale, della seguente documentazione:

- dettagliata relazione che illustri le modalità di svolgimento delle azioni realizzate nel periodo, con indicazione degli indicatori LEPS raggiunti (in particolare: numero beneficiari accolti, tasso di mantenimento dell’alloggio, numero di progetti personalizzati attivi);
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corrispondenti ai pagamenti eseguiti per la realizzazione delle attività, con allegati i documenti giustificativi.

La liquidazione delle somme è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva del soggetto co-progettante, al superamento positivo delle verifiche tecniche e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità.

Il presente Accordo non assume le caratteristiche del contratto di appalto trattandosi di Accordo di co-progettazione.

b) Unità immobiliari ERP: per la realizzazione delle attività progettuali, il Comune di Vigevano metterà a disposizione, ad uso esclusivo per tutta la durata dell’accordo di co-progettazione, le seguenti unità immobiliari di proprietà del Comune di Vigevano:

N.	Localizzazione	Identificativi catastali (Fg / Map / Sub)	Cod. alloggio	Sup. (mq)
1	Via Cusago, 3 – Vigevano	49 / 1012 / 25	PV926 3007560 / PV23054	50,06
2	Via Deomini, 8 – Vigevano	32 / 2253 / 4	PV919 3007843 / PV23187	42,13
3	Via Deomini, 8 – Vigevano	32 / 2253 / 6	PV919 3007883 / PV23199	53,03

Gli immobili sopra indicati sono di esclusiva proprietà pubblica e sono destinati all’uso quale alloggi di Housing First per i beneficiari del programma, per tutta la durata della convenzione. La disciplina

dell’utilizzo delle suddette unità immobiliari sarà oggetto di un distinto e specifico contratto di comodato o contratto di locazione.

c) Risorse strumentali:

- propri locali presso i quali potranno essere svolte le riunioni e gli incontri tra Ambito, partner e altri stakeholder;
- l’apporto lavorativo del RUP e del personale tecnico ed amministrativo a supporto del RUP;
- le spese di manutenzione straordinaria relativa alle unità immobiliari ERP messe a disposizione.

Art. 7 – Compiti ed obblighi del soggetto attuatore

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il soggetto attuatore si obbliga a:

- sviluppare il progetto così come descritto nella documentazione allegata al presente Accordo, garantendo il pieno rispetto dei requisiti LEPS dell’Housing First per tutta la durata della convenzione;
- garantire la disponibilità di alloggi autonomi idonei, in aggiunta agli immobili ERP messi a disposizione dall’Ambito, nella misura indicata nella proposta progettuale;
- apportare e mettere a disposizione le risorse di propria competenza come indicate nel piano economico-finanziario allegato, in misura non inferiore a € 30.000,00, a titolo di co-finanziamento alla realizzazione del progetto;
- fornire all’Ambito, con cadenza semestrale, tutte le informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione del progetto, con particolare riferimento agli indicatori LEPS (tasso di mantenimento dell’alloggio a 6 e 12 mesi, numero di beneficiari con progetto personalizzato attivo, numero di beneficiari che raggiungono l’autonomia abitativa stabile);
- conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa delle attività svolte su supporti informatici adeguati, garantendo in particolare la disponibilità dei giustificativi relativi alle spese sostenute;
- apporre il logo del Comune di Vigevano, il logo dell’Ambito Distrettuale della Lomellina e i loghi dei soggetti finanziatori (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto attiene all’utilizzo del Fondo Povertà; altri enti finanziatori) su tutti i materiali di comunicazione legati al progetto, sui quali andranno riportate le diciture “Progetto realizzato in co-progettazione con l’Ambito Distrettuale della Lomellina – Comune di Vigevano capofila” e, ove pertinente, “Intervento finanziato con risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Art. 8 – Tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio. Riapertura della co-progettazione

La responsabilità dell’attuazione ed implementazione delle azioni ed attività oggetto di co-progettazione è in capo al soggetto attuatore. Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta attuazione del progetto è istituito un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da: a) il Responsabile del Servizio Programmazione – Piano di Zona – Coordinamento e Gestione Alloggi

ERP o suo delegato, eventualmente integrato dai propri referenti tecnici ed amministrativi; b) due referenti del soggetto attuatore, eventualmente integrati dai propri referenti tecnici ed amministrativi.

Il tavolo tecnico di coordinamento si riunisce almeno a cadenza bimestrale e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni ed attività, nonché le modalità di raccolta e condivisione degli indicatori di esito LEPS. Sono fatti salvi eventuali ulteriori momenti di verifica che i soggetti interessati ritenessero necessario prevedere.

Ciascuna Parte si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, all'altra Parte la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione e/o revisione e/o verifica delle azioni ed attività previste, anche alla luce di modifiche della programmazione zonale o di nuove esigenze derivanti dalla normativa LEPS.

Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Vigevano, il soggetto co-progettante e, per suo tramite, i relativi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna, pena la risoluzione del rapporto con il Comune, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 10 – Clausole di tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie") e s.m.i. il soggetto co-progettante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti relativi al presente Accordo saranno effettuati, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, esclusivamente a mezzo bonifico bancario al conto corrente dedicato indicato dal soggetto co-progettante, con l'indicazione del CUP relativo alle singole annualità del Fondo Povertà utilizzate.

L'Accordo si risolve automaticamente qualora il soggetto co-progettante non adempia agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza direttamente e/o indirettamente per ragioni del loro ufficio. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Il trattamento di dati personali – compresi quelli dei beneficiari del programma Housing First – per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente, ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento. Le Parti stipuleranno, ove necessario, apposito accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Art. 12 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per il Comune di Vigevano / Ambito Distrettuale della Lomellina: protocollovigevano@pec.it
per il soggetto partner: _____

Art. 13 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione del presente Accordo e dalla sua applicazione, qualora non sia stato possibile ricomporle in via amichevole nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui viene notificato da una delle due Parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o di rilievo, il Foro competente è quello di Pavia.

Art. 14 – Risoluzione. Recesso

Il Comune di Vigevano, in qualità di capofila dell'Ambito, può procedere alla dichiarazione di risoluzione unilaterale del presente Accordo in ogni momento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine che sarà indicato nella diffida stessa e di almeno venti giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal soggetto co-progettante fino al ricevimento della diffida, per comprovata inadempienza da parte del soggetto partner degli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli del presente Accordo.

È facoltà di entrambe le Parti recedere dall'Accordo, previa comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita entro tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo ovvero in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; il recesso avrà comunque effetto dalla data di cadenza annuale.

Art. 15 – Spese contrattuali

Il presente Accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico del soggetto che la richiede.

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo e di registro, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per il Comune di Vigevano
(capofila Ambito Distrettuale della Lomellina)

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Garofalo

Per il soggetto co-progettante

Il legale rappresentante
